

REGOLAMENTO (CEE) N. 3624/89 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3105/87 per quanto riguarda la ricevibilità delle domande e la durata di validità dei titoli rilasciati nell'ambito del regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1799/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/87 della Commissione, del 16 ottobre 1987, recante modalità di applicazione del regime particolare per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3106/88⁽³⁾, ha stabilito in particolare le condizioni di ricevibilità delle domande di titolo e la durata di validità dei titoli; che per garantire il rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità occorre modificare le condizioni di ricevibilità delle domande di titolo, nonché la durata di validità dei titoli;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3105/87 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1989.

All'articolo 3, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

« 5. Una domanda è ricevibile soltanto se:

- non supera il quantitativo massimo disponibile per ciascun periodo utile per la presentazione delle domande,
- è corredata della prova dell'esercizio di un'attività commerciale in Spagna nel settore dell'importazione ed esportazione di cereali con i paesi terzi. Ai sensi del presente articolo, questa prova consiste nella presentazione della copia di un attestato relativo al versamento dell'IVA e della copia di un attestato di sdoganamento, in Spagna, relativo ad un titolo d'importazione o di esportazione emesso a nome del richiedente per un'operazione effettuata nel corso dell'ultimo triennio.

6. In deroga al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88⁽¹⁾ i diritti derivanti dai titoli di cui al presente regolamento non sono trasferibili.

(¹) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.»

Articolo 2

All'articolo 5 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. I titoli d'importazione rilasciati nel quadro del presente regolamento sono validi a decorrere dalla data del rilascio a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 fino al 31 maggio 1990 per quanto riguarda il granturco e fino al 31 marzo 1990 per quanto riguarda il sorgo. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 294 del 17. 10. 1987, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 28.